



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO
COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI**

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO	3
ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO ED ESCLUSIONI	4
ART. 4 - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROPOSTE	4
ART. 5 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI	5
ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI	5
ART. 7 - ISCRIZIONE, DINIEGO E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE VOLONTARI CIVICI	6
ART. 8 - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	7
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE	9
ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	9
ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina e promuove la partecipazione volontaria dei cittadini, singoli o associati, alla realizzazione di progetti e attività di interesse generale e di utilità civica, finalizzati alla cura e alla valorizzazione del bene comune.
2. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e valorizza il contributo dei cittadini alla vita della comunità, favorendone la partecipazione attiva e responsabile.
3. Le attività di volontariato civico sono finalizzate a integrare, migliorare e qualificare gli interventi e i servizi di interesse della comunità, favorendo la collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale, la coesione sociale, il senso di appartenenza e la corresponsabilità nella cura del territorio e dei beni comuni.
4. Le iniziative di cittadinanza attiva possono essere promosse dal Comune o proposte dai cittadini, singoli o associati, secondo le modalità e negli ambiti disciplinati dal presente Regolamento.
5. Restano ferme, per le organizzazioni e gli enti del Terzo settore, le disposizioni previste dalla normativa vigente e dagli eventuali specifici regolamenti o convenzioni che ne disciplinano i rapporti con l'Amministrazione comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e gli altri servizi già svolti dall'Amministrazione. Il volontariato civico, pertanto, non può essere utilizzato in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente, ma potrà collaborare con tale personale unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del proprio apporto forme di intervento innovative.
3. Le attività di volontariato, anche quando svolte con continuità per un periodo concordato, non comportano alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione comunale e mantengono carattere libero e volontario. L'instaurazione di rapporti di volontariato non implica la rinuncia alla copertura di eventuali posti vacanti, non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio di categorie protette e non sostituisce in alcun modo le prestazioni di lavoro accessorio.
4. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal

volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

5. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

ART. 3 - AMBITI DI INTERVENTO ED ESCLUSIONI

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori o ambiti:
 - a) **governo del territorio;**
 - b) **cultura;**
 - c) **sociale;**
 - d) **accompagnamento e mobilità di prossimità;**
 - e) **comunicazione**
2. È escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.
3. Si escludono esplicitamente tutte le azioni inerenti la sicurezza, quali a titolo esemplificativo: ronde di polizia, controllo del territorio, vigilanza in qualsiasi orario e giorno, in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

ART. 4 - PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROPOSTE

1. Il Comune promuove progetti di cittadinanza attiva nelle aree di interesse di seguito elencate:
 - a) **governo del territorio:** tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, cura e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccoli interventi di manutenzione, compatibili con le competenze del volontario e con le condizioni di sicurezza previste dal progetto;
 - b) **cultura:** attività di vigile presenza nella biblioteca, alle mostre e nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; partecipazione agli eventi o manifestazioni ricreative, del tempo libero, culturali e sportive, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, al fine di valorizzarle con il proprio apporto individuale; recupero e valorizzazione di beni culturali materiali;
 - c) **sociale:** supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; attività di prima accoglienza presso il palazzo comunale; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; trasporto sociale;
 - d) **accompagnamento e mobilità di prossimità:** presenza e supporto in prossimità degli istituti scolastici; accompagnamento minori;

e) **comunicazione:** valorizzazione della comunicazione istituzionale mediante l'apporto di particolari conoscenze nell'ambito dell'utilizzo di social network; distribuzione presso la cittadinanza di materiale informativo predisposto dall'Amministrazione comunale.

È fatta salva la possibilità di definire ulteriori progetti o di variare la tipologia delle attività sulla base di esigenze non attualmente prevedibili, purché coerenti con gli ambiti e le finalità del presente Regolamento.

2. Il Comune favorisce la partecipazione attiva accogliendo proposte per iniziative di cittadinanza attiva. Le proposte possono essere presentate in forma scritta da singoli cittadini, associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi e devono rientrare negli ambiti individuati all'art. 3. Le proposte sono valutate dal responsabile del servizio competente e, se ritenute coerenti con le finalità del presente Regolamento e concretamente realizzabili, sono definite attraverso uno specifico progetto di cittadinanza attiva.
3. Per i volontari che partecipano a titolo individuale è richiesta l'iscrizione al Registro comunale. Per i volontari appartenenti ad associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi, la gestione e la responsabilità restano in capo al soggetto di appartenenza.

ART. 5 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. È istituito presso il Comune il Registro comunale dei volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari, possono richiedere l'iscrizione al fine di rendere nota la propria disponibilità allo svolgimento delle attività di impegno civico indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.
2. L'iscrizione al Registro è necessaria per lo svolgimento delle attività di volontariato civico a titolo individuale. Tale iscrizione non è richiesta ai volontari che partecipano alle attività nell'ambito di associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi, sotto la responsabilità e la gestione degli stessi.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini, residenti o anche non residenti in Calcinato, che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore ad anni 18;
 - assenza di condanne penali che comportino l'incapacità o il divieto di contrattare o intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
 - l'iscrizione al registro comunale in qualità di singolo volontario non esclude l'essere socio iscritto ad associazioni di volontariato.
2. Nell'accettazione delle candidature non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, provenienza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.
3. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal responsabile del Registro (Ufficio Segreteria – Affari Generali), che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione al registro, al diniego

motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata. Se l'esito dell'esame sarà positivo, il cittadino assumerà ufficialmente il ruolo di volontario civico.

ART. 7 - ISCRIZIONE, DINIEGO E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO COMUNALE VOLONTARI CIVICI

1. Chi intende svolgere il volontariato civico a titolo individuale deve essere iscritto al Registro comunale dei volontari civici (RCVC).
2. Al Registro comunale dei volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli sportelli comunali e sul sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati, in autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) tutto quanto richiesto nell'apposito modulo;
 - b) assenza di condanne penali che comportino l'incapacità o il divieto di contrattare o intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) l'accettazione incondizionata del presente regolamento;
 - e) la presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 GDPR.

Alla domanda dovranno essere allegati copia del documento d'identità e, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

5. Le persone, al momento della domanda d'iscrizione, dovranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 3 o solo per una o più di esse.
6. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
7. Periodicamente potranno essere pubblicati nell'albo online, nelle bacheche fisiche e digitali dell'ente e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.
8. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.
9. La cancellazione dal registro viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) per rinuncia espressa del volontario: il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;

- b) per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai all'art. 6 qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato salvo/tranne che per di giustificato motivo;
- c) per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione comunale.

ART.8 - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Ogni iniziativa deve essere inquadrata all'interno di un progetto di cittadinanza attiva ai sensi dell'art. 4 per essere gestita in modo efficace, per garantire il rispetto della normativa e del presente Regolamento, e per raggiungere gli obiettivi prefissati.
2. All'inizio della collaborazione, il responsabile del servizio competente per progetto predispone, di comune accordo con il volontario, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario si deve attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.
3. I volontari civici che partecipano alle iniziative a titolo individuale sono coordinati e possono essere seguiti nell'esecuzione delle attività dal personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. La partecipazione dei volontari appartenenti ad associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi avviene secondo le modalità definite nel progetto, ferma restando la responsabilità e la gestione degli stessi in capo al soggetto di appartenenza.
4. In particolare, ai responsabili di area dell'ente di riferimento per i servizi interessati compete:
 - i) accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni e condizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità–necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - ii) coordinare lo svolgimento delle attività, impartendo le indicazioni organizzative necessarie a garantirne efficacia, correttezza e coerenza con le finalità del servizio, nel rispetto dei diritti e della dignità degli eventuali utenti e delle normative vigenti
 - iii) valutare i risultati delle attività svolte anche attraverso eventuali incontri periodici;
 - iv) se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Il responsabile del servizio comunale, nell'ambito dei suoi compiti di supervisione, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente a gruppi, associazioni ed organizzazioni, qualora:
 - i) da esse possa derivare un danno a persone o cose,
 - ii) vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - iii) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

6. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura della Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi.
7. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività possono essere messi a disposizione dal Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino alla riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta. Nel caso in cui i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività vengono fornite dal Comune, il volontario responsabile dovrà firmare apposito verbale di avvenuta consegna.
8. Al volontario civico può essere concesso, previo accordo con il responsabile del servizio competente, l'utilizzo di veicoli comunali per lo svolgimento delle attività affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione. Resta ferma la responsabilità personale del volontario per l'utilizzo del veicolo in violazione delle norme o difforme dalle attività autorizzate.
9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività i volontari a titolo individuale ovvero i volontari appartenenti ad associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi si impegnano, ove necessario a garantire la continuità delle attività affidate per il periodo concordato.
10. I volontari a titolo individuale ovvero i volontari appartenenti ad associazioni, organizzazioni o altri soggetti collettivi sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile del servizio competente eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività. L'Amministrazione comunica tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sul loro svolgimento.
11. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.
12. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso, non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali, operando nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con il quale entra in relazione. Esso deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolge l'attività, esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative.
13. Ciascun volontario civico svolgerà le proprie mansioni senza eccedere o mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà altresì tenere un comportamento adeguato, improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle Istituzioni.
Qualora un volontario assuma comportamenti sconvenienti, rischiosi, lesivi per persone o cose, o che possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio e dell'Amministrazione Comunale, potranno essere adottati provvedimenti di richiamo o di cancellazione dal Registro.

L'affidabilità, la discrezione e la serietà sono requisiti necessari per chi presta servizio di volontario. Resta ferma la responsabilità personale del volontario per gli illeciti penali e per i danni derivanti da dolo o colpa grave, nei casi non coperti dalla polizza assicurativa.

14. Il volontario civico è tenuto al rispetto della riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Non può accedere a documenti, pratiche, banche dati o altri ambiti amministrativi dell'Ente, salvo quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività affidate e nel rispetto della normativa vigente.
15. Il responsabile del servizio comunale può invitare il medesimo ad un colloquio per acquisire maggiori elementi al fine di verificare le attitudini e le competenze in relazione alle attività verso le quali ha manifestato la propria disponibilità.
16. I volontari inseriti nel registro collaboreranno in base ad un piano concordato con gli stessi, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli e delle relative attitudini e pregresse esperienze personali.
17. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello necessario, a cura del responsabile del servizio può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Al Comune e, in particolare, al funzionario individuato come Datore di Lavoro, compete la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.
2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e/o danni a cose nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
3. Nel caso di volontari appartenenti a gruppi, associazioni, organizzazioni o altri soggetti a carattere non lucrativo, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa sia posto a carico del soggetto terzo a cui i volontari appartengono.
4. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
5. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

ART. 10 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Potranno essere organizzati incontri dei volontari civici con le varie associazioni di volontariato al fine di:
 - a) promuovere le organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale;
 - b) effettuare una ricognizione del bisogno sociale del territorio, così come rilevato dall'attività delle suddette organizzazioni di volontariato;

- c) individuare priorità e proposte di interventi di solidarietà sociale;
- d) attuare il confronto tra l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni di volontariato.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.